



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)  
e dal Ministro della difesa (CROSETTO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2024**

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	7
Analisi di impatto della regolamentazione .....	»	13
Disegno di legge .....	»	20

ONOREVOLI SENATORI. —

**L'articolo 1**, reca misure urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) indispensabili ai fini della finalizzazione della trattativa negoziale in corso con il Comparto difesa-sicurezza e per garantire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46 (come riassetata nel codice dell'ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), consentendo ai titolari di cariche direttive l'esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024), tutt'ora in corso.

L'intervento si rende necessario poiché la citata legge n. 46/2022 (come riassetata nel COM):

- riconosce distacchi e permessi sindacali retribuiti ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale;
- prevede che il contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti sono stabiliti con la contrattazione nell'ambito delle risorse ad essa destinate;
- non prevede una disciplina transitoria e, pertanto, in attesa della prima contrattazione nell'ambito della quale per la prima volta sarà determinato il contingente dei distacchi e dei permessi, il sistema delineato dalla legge n. 46 del 2022 non può concretamente partire senza una norma che consenta alle APCSM di partecipare alle procedure di contrattazione.

Al fine di porre rimedio a tale discrasia, è già stato effettuato un primo intervento normativo con l'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61 (convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 96), con il quale è stato determinato, per l'anno 2024, un contingente di distacchi e permessi in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale. Si rende pertanto necessario garantire il regolare funzionamento delle APCSM, in particolare nel prosieguo delle procedure di contrattazione tutt'ora in corso e che presumibilmente si concluderanno dopo il 31 dicembre 2024, termine di efficacia del citato articolo 1 del decreto-legge 61 del 2024.

La formulazione del presente articolo prende spunto, come per il già citato articolo 1 del decreto-legge 61 del 2024, da quanto avvenuto in passato per la Polizia di Stato in sede di primo riconoscimento di prerogative sindacali in favore del proprio personale. Infatti, in sede di "smilitarizzazione" e conseguente riconoscimento dei diritti sindacali al personale della Polizia di Stato, effettuato con la legge 1° aprile 1981, n. 121, sono state finanziate aspettative sindacali retribuite e giornate di assenza retribuita. Tali previsioni sono state poi superate e strutturate con il primo contratto (recepito con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, artt. 27 e 28). Il **comma 1** prevede che a decorrere dall'anno 2025, i distacchi e permessi retribuiti, in deroga all'articolo 1480, comma 4, del codice di cui al d. lgs. 66 del



2010, sono attribuiti in ragione di un distacco ogni duemila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale.

Si tratta di un intervento di carattere progressivo, che sarà rivalutato in sede di contrattazione quando saranno stanziati le risorse destinate al finanziamento in maniera strutturale del contingente in parola.

**L'articolo 2**, reca modifiche all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46 che ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi, successivamente estesi a diciotto mesi e, da ultimo a 30 mesi, dalla data di entrata in vigore della legge [27 maggio 2022], un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [comma 15]. La delicatezza della materia, la complessità dell'iter approvativo (previsto dall'art. 9, comma 16 della citata legge n. 46) unitamente al fatto che l'individuazione delle prime associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative per il triennio 2022-2024 in grado di fornire il parere sullo schema di provvedimento in oggetto è avvenuta con i Decreti del Ministro per la Pubblica amministrazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2024, non hanno consentito sinora di adottare la delega. Solo a seguito di tale riconoscimento, è stato possibile acquisire il parere di tutte le 21 Associazioni rappresentative che, in data 23 luglio 2024, hanno fatto pervenire articolate osservazioni, in merito alle quali sarà necessario acquisire il concerto del MEF e del Min. per la PA, a premessa della preliminare deliberazione del CDM, del parere del Consiglio di Stato, del successivo inoltro alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni e degli ulteriori adempimenti previsti dall'iter di adozione. In relazione a quanto precede, sussiste pertanto la necessità di estendere l'attuale termine per l'esercizio della delega in parola, prevedendo che il decreto legislativo in parola venga adottato entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge (27 maggio 2025), in maniera tale da lasciare il necessario margine di tempo per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'iter approvativo, caratterizzato da particolare complessità trattandosi di disposizioni volte a introdurre limitazioni all'esercizio della libertà sindacale.



RELAZIONE TECNICA

**Articolo 1:** La disposizione in esame prevede, a decorrere dall'anno 2025, un numero di distacchi e permessi retribuiti, in ragione di un distacco ogni duemila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale in deroga alle modalità del comma 4 dell'articolo 1480.

I predetti distacchi e permessi equivalgono alle giornate medie di assenza previste dalla normativa pro tempore vigente per la rappresentanza militare e, pertanto, non si determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 2:** la misura, di carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

09/10/2024

*Dario Perrotta*



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Referente:** Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione

\*\*\*\*\*

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il disegno di legge oggetto della presente relazione si inserisce nel processo di riforma delle libertà sindacali in ambito militare. In particolare, il presente intervento regolatorio si iscrive all'interno di un quadro ordinamentale che ha riconosciuto, per la prima volta, la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.

Al fine di assicurare effettività a tale approdo e a consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, il disegno di legge in esame si compone di una duplice linea di azione:

- da un lato, assicura alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, a decorrere dall'anno 2025, i distacchi e permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare;
- dall'altro, proroga il termine - attualmente fissato a trenta mesi - per l'esercizio, da parte del Governo, della delega prevista all'articolo 9, comma 15, della citata legge n. 46 del 2022, volta alla disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

Il presente intervento è finalizzato a garantire il **pieno esercizio dell'attività delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari**, compresa la partecipazione alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza, nonché ad assicurare la funzionalità della Difesa in tema di personale e funzionamento.

Gli interventi sono **coerenti con il programma normativo del Governo**.

***2) Analisi del quadro normativo nazionale.***

Le disposizioni normative prese a riferimento nella redazione del presente intervento regolatorio sono molteplici, attesa la natura trasversale della materia che qui interessa. Tra le norme statali più significative, si annoverano:

- per l'articolo 1:
  - o la **legge 28 aprile 2022, n. 46**, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, nel rimuovere il divieto di associazione sindacale, ha riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare il diritto di libera organizzazione sindacale, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dettando norme sull'esercizio della libertà sindacale e conferendo la delega al Governo per il coordinamento normativo. In attuazione della delega conferita dall'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 46 del 2022, è stato emanato il **decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206** recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti;
  - o il **decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132**, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 (in particolare l'articolo 12 di proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari);
  - o il **decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192**, recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022 ha poi riassetto le disposizioni della legge n. 46 del 2022 nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
  - o il **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**, recante Codice dell'ordinamento militare.
- per l'articolo 2:
  - o la **legge 28 aprile 2022, n. 46**, che ha riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare il diritto di libera organizzazione sindacale, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dettando norme sull'esercizio della libertà sindacale e conferendo la



delega al Governo per il coordinamento normativo (in particolare le deleghe di cui all'articolo 16 sono state tutte esercitate mentre resta aperta quella di cui all'**articolo 9, comma 15**, che viene differita da trenta a trentasei mesi - a decorrere dal 27 maggio 2022- dalla presente disposizione). Il termine originario recato dall'articolo 9 era già stato differito dapprima da sei mesi a diciotto mesi dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della **legge 16 dicembre 2022, n. 196** e successivamente da diciotto mesi a trenta mesi dall'articolo 1 della **legge 28 novembre 2023, n. 201**, recante disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.***

L'articolo 2 del presente schema apporta modifiche all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, prorogando il termine per l'esercizio della delega ivi prevista.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Le disposizioni del presente schema non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g) della Costituzione.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Gli interventi regolatori in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

**9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi in esame.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

**14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***

La disciplina prevista dalle disposizioni risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le disposizioni non introducono nuove definizioni normative.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si veda il punto 3 della parte I.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano aperte altre deleghe sul medesimo oggetto dell'intervento in esame, al di fuori di quelle precedentemente menzionate di cui alla legge n. 46 del 2022.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Non risultano atti attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.**

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:** Ministro per la pubblica amministrazione,  
Ministero della difesa

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Il disegno di legge oggetto della presente relazione **si inserisce nel processo di riforma delle libertà sindacali in ambito militare**. In particolare, il presente intervento regolatorio si iscrive all'interno di un quadro giurisprudenziale e, successivamente, normativo, che ha riconosciuto, per la prima volta, la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale. Al fine di assicurare effettività a tale approdo e a consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, il disegno di legge in esame si compone di una duplice linea di azione: da un lato, **assicura alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, a decorrere dall'anno 2025, i distacchi e permessi retribuiti** di cui all'articolo 1480, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare; dall'altro, **proroga il termine - attualmente fissato a trenta mesi - per l'esercizio, da parte del Governo, della delega prevista all'articolo 9, comma 15, della citata legge n. 46 del 2022, volta alla disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale** da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori

del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

## **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

La legge 28 aprile 2022, n. 46, approvata sul finire della XVIII legislatura, ha delineato la cornice giuridica nell'ambito della quale è possibile istituire, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il provvedimento è intervenuto a seguito di un significativo pronunciamento della Corte Costituzionale che nel 2018 ha modificato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali dei militari (sentenza n. 120 del 2018), riconoscendo per la prima volta la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.

Il Governo, dunque, al fine di garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale ha adottato il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. Il provvedimento, tra le altre, ha recato misure urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al fine di garantire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46 (poi integrata nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), consentendo ai titolari di cariche direttive l'esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto.

Ciò nonostante, la citata legge n. 46 del 2022 non ha previsto un regime transitorio, finalizzato alla immediata attuazione delle norme ivi previste, e, pertanto, in attesa della prima contrattazione di determinazione del contingente dei distacchi e dei permessi, il sistema di riforma delineato dalla predetta legge non può in concreto avviarsi in difetto di una norma che consenta alle APCSM di partecipare alle procedure di contrattazione.

Alla luce di quanto esposto, in un'ottica correttiva, il menzionato decreto-legge n. 61 del 2024 ha stabilito, all'articolo 1, che *“al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.”*.

In linea con la suesposta previsione, al fine di consentire il pieno ed effettivo svolgimento dell'attività sindacale, si rende, pertanto, necessario l'intervento normativo in esame, che **riconosce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, a decorrere dall'anno 2025, i distacchi e permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare.**

Al pari, in considerazione della delicatezza della materia e della complessità procedurale, si rende necessaria la **proroga del termine - attualmente fissato a trenta mesi - per l'esercizio, da parte del Governo, della delega prevista all'articolo 9, comma 15, della citata legge n. 46 del 2022**, volta alla disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI**

L'obiettivo generale dell'intervento regolatorio in parola è quello di assicurare la concreta ed effettiva attuazione delle citate norme di riforma delle libertà sindacali in ambito

militare, garantendo un miglioramento della funzionalità e dell'efficienza del Ministero della difesa in tema di personale, ordinamento e funzionamento.

Obiettivi specifici dell'intervento sono:

- a) permettere il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza (**articolo 1**);
- b) riconoscere al Governo un'estensione del termine per l'esercizio della delega prevista all'articolo 9, comma 15, della citata legge n. 46 del 2022, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'iter approvativo, caratterizzato da particolare complessità trattandosi di disposizioni volte a introdurre limitazioni all'esercizio della libertà sindacale (**articolo 2**)

## 2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

Si ritiene che i principali indicatori (di breve, medio e lungo periodo) saranno i seguenti:

N.	Obiettivi	Indicatori
1	<b>Effettivo svolgimento dell'attività a carattere sindacale in ambito militare.</b>	Numero di personale che ha usufruito dei distacchi e permessi retribuiti nell'anno 2024 al numero di personale che ne usufruirà dall'anno 2025 ai sensi della disposizione all'esame.
2	<b>Maggiore termine per l'esercizio della delega prevista all'articolo 9, comma 15, della citata legge n. 46 del 2022, volta alla disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa.</b>	Complessità dell'iter prescritto per l'emanazione del decreto legislativo delegato.



### 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione scelta è l'intervento normativo.

L'opzione di non intervento di regolazione (opzione zero) è stata valutata, ma è stata esclusa, in considerazione degli obiettivi suesposti, perseguibili esclusivamente mediante l'introduzione di nuove disposizioni di legge.

Allo stesso modo non risultano ipotizzabili, ovvero percorribili, opzioni alternative, tenuto conto delle citate contingenze a cui occorre far fronte.

### 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

#### 4.1. IMPATTI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

Il presente provvedimento è destinato ai rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari rappresentative e, in generale, al personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare.

- **Impatti sui destinatari diretti:** il principale impatto per i destinatari diretti dell'intervento regolatorio recato dall'articolo 1 è la possibilità di usufruire dei permessi e distacchi retribuiti per svolgere l'attività sindacale. Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

#### 4.2. IMPATTI SPECIFICI

- **Effetti sulle PMI:** Gli articoli non contengono disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. Gli interventi proposti non introducono né eliminano oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incidono in alcun modo

su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dagli articoli di cui trattasi.

- **Effetti sulla concorrenza:** Le disposizioni non sono suscettibili di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contengono disposizioni (di carattere settoriale) rivolte al personale militare.
- **Oneri informativi:** Le disposizioni non introducono oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese.
- **Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:** l'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

#### **4.3 MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che gli interventi possono avvenire solo attraverso tali disposizioni di carattere legislativo.

### **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 ATTUAZIONE**

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione degli interventi è il Ministero della difesa, in considerazione delle attribuzioni di settore.

#### **5.2. MONITORAGGIO**

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'intervento e ne curerà il monitoraggio.

#### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'A.I.R.**

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra le articolazioni del Ministero della difesa.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)*

1. I distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2025, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1480, in ragione di un distacco ogni duemila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale, ferma restando l'applicazione delle modalità di cui al citato comma 4 per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi.

### Art. 2.

*(Modifica all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di proroga del termine per l'esercizio della delega)*

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: « trenta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».